

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
ISTITUZIONALE E GENERALE
DEL 23 GENNAIO 2017**

Il giorno 23 gennaio 2017 alle ore 9.30 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Istituzionale e del Tavolo di Concertazione Generale in seduta congiunta per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche al Regolamento n. 18/R/2010 "Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della l.r. 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)".
2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

DANIELE CARUSO	ANCI
FABIOLA FONTANA	CONFSERVIZI CISPTEL
ROBERTO BARDI	CGIL
GIACOMO BONDIELLI	CISL
FRANCO BORGHINI	UIL
ANDREA PRUNETI	COLDIRETTI
SIMONE CIUFFI	CONFAGRICOLTURA
MARCO FAILONI	CIA

Presiede Federica Fratoni Assessore Ambiente e difesa del suolo.

ASSESSORE FRATONI

Introduce l'argomento indicando che si tratta di un regolamento tecnico che modifica un precedente regolamento di attuazione (n. 18/r del 25 febbraio 2010) in seguito del trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione operata dalla legge regionale n.22/2015. Dopo aver dato per letta la relazione illustrativa trasmessa insieme al provvedimento, apre la discussione indicando preliminarmente la disponibilità a valutare tutti gli elementi che possono essere recepiti per migliorare al massimo il testo.

FABIOLA FONTANA - CONFSERVIZI CISPTEL

Nel merito fa integrale riferimento ai contenuti del documento di osservazioni che Cispel Confservizi ha trasmesso all'Assessorato il 20 gennaio u.s. e di cui consegna copia oggi. Fa presente che si tratta di osservazioni tecniche, molto sintetiche, che interessano in particolare gli art. 14, 15 e 16.

In conclusione richiede l'inserimento nel regolamento di un termine dell'entrata in vigore delle prescrizioni, che permetta la messa a punto di tutte le azioni necessarie al loro

adeguamento, considerato che le nuove prescrizioni sono più cogenti rispetto al passato.

ANDREA PRUNETI - COLDIRETTI

Ricorda che la modifica della legge regionale n. 64 /2009 , avvenuta con legge regionale n. 24 del 2016, è stata preceduta nel febbraio 2016 da una discussione, nella quale erano state presentate da Coldiretti delle specifiche osservazioni, che sono state poi disattese.

Osserva che attualmente sono rintracciabili una serie di limiti, di rigidità non superabili in questa fase, che non derivano tanto dal regolamento quanto dalla legge, che teme si tradurranno in difficoltà applicative. Ciò premesso indica che Coldiretti non vuole sottrarsi alla possibilità di dare il proprio contributo in modo da non rinviare ulteriormente l'applicazione di una legge, che è stata emanata nel 2009. Gli sembra comunque che l'approccio che caratterizza il regolamento in discussione sia molto burocratico e formale, perché ripetutamente rinvia a perizie giurate, asseveramenti, dichiarazioni in base all'art. 47 del Dpr 445/2000.

La questione centrale che a suo avviso va tenuta presente è che nel territorio regionale esistono attualmente un numero elevato di bacini (circa 3000 laghetti) che dovranno essere soggetti alla disciplina della legge e del nuovo regolamento, in particolare alla denuncia di esistenza nel termine di 180 giorni. Osserva che l'obiettivo di ricevere in questi 180 giorni tutto quello che si chiede è un obiettivo troppo ambizioso sia per l'utenza che vi è sottoposta che per la pubblica amministrazione che ne è destinataria. Vi è infatti un rischio concreto di affollamento di pratiche che difficilmente a suo avviso sarà gestibile. Se si vuole davvero governare il potenziale rischio che è collegato alla presenza di queste strutture, una strada per cercare di risolvere il problema risiede a suo avviso nella applicazione di un criterio di gradualità. Cominciare cioè a dare una scadenza per gli invasi più grandi e poi termini via via più lunghi per invasi di dimensione più modesta, dal momento che questi ultimi presentano un potenziale di rischio molto più basso .

Inoltre si dovrebbe prevedere una modalità di denuncia più semplificata e non complessa come quella richiamata dall'art. 16 per i piccoli invasi per i quali propone l'introduzione di criteri di gradualità e flessibilità.

Sostiene che operando diversamente da queste indicazioni il rischio è di trovarsi come è già avvenuto in passato di fronte a scadenze che poi non si riescono a rispettare.

SIMONE CIUFFI - CONFAGRICOLTURA

Evidenzia che Confagricoltura rappresenta molte aziende che hanno costruito dei laghetti, ed è contraria al regolamento attuativo di una legge regionale la n. 64-2009 che è da considerarsi ormai superata e di cui richiede la revisione, come indicato in varie osservazioni che nel tempo sono state presentate. La legge regionale n 64/2009 dovrebbe a suo giudizio essere revisionata in considerazione del forte mutamento che ha subito in questi ultimi anni il contesto socio-economico della Regione Toscana. Aggiunge che nel mese di agosto 2016 sono intervenute anche delibere per la revisione dei canoni di concessione dell'acqua con l'attribuzione di un valore medio a livello regionale che in alcune province ha portato ad un aumento del 700 % dei canoni come ad esempio nelle province di Siena ed Arezzo. Osserva che già di per se' questi aumenti sono insostenibili e che la situazione si aggrava se a questi oneri si aggiungono quelli della legge regionale 64/2009. Sottolinea che alcune aziende hanno fatto conoscere che potrebbero addirittura dismettere gli invasi. Crede che si debba in tutti i modi evitare questa prospettiva di dismissione, perché altrimenti ci sarebbe non

solo una grave perdita ecologica e ambientale ma anche del patrimonio culturale e boschivo. Fa presente che la maggior parte dei laghetti e' stata realizzata 30 o 50 anni fa e non e' detto che sia stata costruita senza cognizione di causa. Una prima difficoltà nel richiedere una denuncia di messa a norma e' rappresentata dal fatto che spesso la documentazione relativa a questi laghetti e' stata nel tempo smarrita. Aggiunge inoltre che richiedere la sanatoria presenta dei costi aggiuntivi che a suo avviso dovrebbero rientrare nella fiscalità regionale. Un altro aspetto critico è rappresentato da come viene disciplinata la finalità antincendio dei laghetti rendendo necessaria la loro individuazione georeferenziata ad opera di un professionista nonché la certificazione da parte di una società competente. Queste richieste gli sembrano davvero paradossali in quanto nel sistema informativo di Artea la rilevazione dei laghetti si presenta di agevole individuazione. Ricorda poi che finora quando in qualsiasi momento c'e' stato bisogno di spengere un incendio sono state prese le acque dalle piscine, dalle vasche, dai laghetti senza chiedere alcun permesso come gli sembra scontato che sia. Parimenti gli appare inutilmente gravosa la richiesta di certificare la manutenzione ordinaria dell'invaso da parte di un tecnico, quando invece più opportunamente la manutenzione potrebbe essere certificata dal manutentore dell'impianto mediante autocertificazione da parte del proprietario dell'impianto.

Evidenzia che se negli ultimi 20 anni sono stati costruiti pochissimi laghetti, sicuramente non ne verranno costruiti altri perché questa legge e questo regolamento non ne incentivano la costruzione. Conclude indicando un altro elemento negativo presente nel regolamento e rappresentato dalla disciplina dell'eventuale smantellamento dei laghetti. Se una azienda si trova costretta a dovere smantellare un laghetto perché non può più rimmetterlo a norma, paradossalmente per sostenere i costi dello smantellamento sarà probabilmente indotta a fare ricorso ad un mutuo per pagare i costi di un professionista che presenti il progetto nonché le tonnellate di rifiuti che l'invaso produce quale che sia la tipologia di realizzazione (in calcestruzzo o in terra).

MARCO FAILONI - CIA

Ricorda che la discussione che c'e' stata negli anni passati aveva portato al riconoscimento della diversificazione tra tipologie di invasi e quindi ad una determinazione delle classi di rischio, che faceva sì che gli invasi inseriti in classe A non avessero rischi specifici tali da richiedere una determinata trafila.

Questa discussione doveva portare ad un regolamento che comportasse delle semplificazioni significative. In realtà tali semplificazioni non le rintraccia nel regolamento oggi in discussione. Infatti eventuali deroghe rispetto alla sanatoria sono demandate caso per caso alla struttura regionale, finendo così per complicare la vita sia a chi richiede ma probabilmente anche alla stessa amministrazione. Almeno per alcune categorie di invasi rispetto all'effettivo rischio, rintraccia anzi una ridondanza procedurale di casistiche e di documentazione che non possono che rendere complicata la gestione. Da qui la richiesta di andare più a fondo sul livello di semplificazione. Sulla parte della sanatoria, osserva che mentre nel regolamento in vigore si diceva che c'era una documentazione semplificata (l'art. 18 comma 3 per gli invasi della classe A, questo riferimento sparisce nella nuova formulazione, sostituito da una eventuale deroga concessa caso per caso, dopo che è stata presentata tutta la documentazione. Anche sotto questo profilo registra quindi un avvistamento intorno alle complicazioni procedurali che presenta il rischio di acuire delle difficoltà. Per quanto riguarda poi la realizzazione dei bacini di raccolta delle acque trova

giusto che sul piano politico si dichiarasse questo obiettivo da realizzare, ma esso rischia di essere vanificato da procedure magari troppo rigide e poco equilibrate. Ritiene che una considerazione un po' più realistica rispetto ai rischi di piccoli bacini di raccolta che abbiano dimensioni da classe A rispetto ai procedimenti autorizzativi dei nuovi bacini, probabilmente potrebbe rendere meno problematica quella realizzazione dei bacini di raccolta che sul piano politico si dice di voler incentivare e favorire.

ROBERTO BARDI - CGIL

Constata che più che evocare aspetti di natura più strettamente politica la discussione odierna dovrebbe fundamentalmente essere incentrata sulla circostanza che un regolamento tecnico non può che essere in linea con le norme di legge cui deve dare applicazione. Fa presente poi che rispetto alla materia specifica oggetto della disciplina regolamentare si dovrebbe registrare nelle norme l'incidenza e l'influenza dei fattori atmosferici sulla falsariga di ciò che sta avvenendo nel nostro paese dal punto di vista della sicurezza ambientale, in modo di fare uno sforzo di innalzamento dei livelli di sicurezza ambientale, a partire anche dalla considerazione della diversità di portata degli stessi bacini e di conseguenza di trovare un equilibrio diverso rispetto alle modalità attuative, di messa a norma ovvero di realizzazione.

Condivide le notazioni di Ciuffi rispetto alla nascita dei bacini, tuttavia fa presente che le norme di allora non corrispondono alle necessità di adeguamento ed a criteri di sicurezza maggiori e di conseguenza sarebbe interessante capire anche modalità e tipo di interventi, tra cui anche un riferimento al piano di sviluppo rurale, che da parte del comparto dell'agricoltura potrebbero essere agevolati per consentire questo tipo di innovazione.

Chiede poi dei chiarimenti di natura tecnica sui seguenti articoli del testo:

art. 7 comma 2 contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti

Vorrebbe capire se viene confermato o meno il riferimento all'uso cui l'impianto è destinato, presente nel precedente regolamento.

art. 14 comma 2 -rapporti tecnici sullo stato di manutenzione - frequenze

Si indica che sostanzialmente i rapporti tecnici non possono essere inferiori a:

regolare esecuzione di cui all'articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere inferiore a:

a)cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all'allegato A al presente regolamento;

b)tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 2 e 3 di cui all'allegato A al presente regolamento;

c)un anno per i primi due anni di esercizio e 2 anni per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento.

Non comprende questa dicitura perché rischia di lasciare praticamente un lasso di tempo che da cinque anni può andare all'infinito.

art. 15 comma 2 -controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio

Non comprende perché è stato cassato il punto c del precedente testo regolamentare "se il soggetto interessato ha omissso di presentare, nei tempi stabiliti, il rapporto tecnico di cui all'art. 14". A suo avviso l'inciso collegava positivamente ad una omissione il controllo da parte della struttura competente.

art. 16 secondo comma lettera b numero 5- stato di manutenzione

Rispetto all'articolato precedente il ragionamento sullo stato di manutenzione gli sembra affrontato in maniera generica e non rintraccia più il riferimento al buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico delle altre opere complementari ed accessorie nonché della strada di accesso.

MAURO FALSINI -FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Risponde alla questione sollevata da Ciuffi concernente la certificazione di manutenzione degli invasi quale onere a carico del gestore facendo presente che in precedenza i rapporti periodici avevano una presenza molto ristretta che prescindeva dalle classi di rischio e dalle tipologie di invaso. In questo regolamento si sono aumentate le soglie per la presentazione dei rapporti tecnici. E pur se non è riportato nel regolamento vi è la volontà di riportare la redazione dei rapporti periodici alle competenze del gestore e non più del tecnico abilitato, proprio per alleggerire i costi che diversamente sarebbero importanti e gravosi per il gestore. Indica che ci si sta attivando in questa direzione nella convinzione che i rapporti periodici sono fondamentali perché danno una fotografia temporale di quella che è la manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto, che è una questione che spetta al gestore in quanto è questi a fare la manutenzione e non un tecnico.

Rispetto ai chiarimenti richiesti da Bardi formula poi le seguenti notazioni

-art. 7 comma 2 - l'uso cui l'impianto e' destinato è stato specificato per la costruzione di nuovi impianti, nella modulistica che si utilizza per la denuncia di esistenza.

art. 14 comma 2 -si è in presenza di un refuso, in luogo di inferiore si deve intendere superiore.

-art. 15 comma 2-il punto c) è stato cassato allo scopo di semplificare il testo.

-art. 16 secondo comma lettera b numero 5 le stesse informazioni presenti nel regolamento precedente e che rendono meno generica la manutenzione sono ora riportate nell'art. 16 comma 2 lettera e.

ROBERTO BARDI - CGIL

Rispetto all'inciso in precedenza previsto nell' 'art. 15 comma 2 non condivide che sia stato fatto oggetto di semplificazione, ritiene anzi che la sua eliminazione rappresenti una forma di allentamento improprio, rispetto ad una formulazione che aveva il giusto compito di incentivare i soggetti obbligati a presentare nei tempi dovuti la documentazione richiesta.

ANNA RITA LORENZINI - FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Risponde ad alcune questioni sollevate dai rappresentanti delle associazioni del mondo agricolo, effettuando le seguenti considerazioni:

a) *comunicazione rispetto ad invasi che non sono soggetti alla legge*

Non sono richiesti grandi adempimenti al gestore dell'invaso ma solo una richiesta che viene fatta su un modulo abbastanza semplice che contempla meno dati rispetto alla denuncia di esistenza dal momento che la comunicazione ha una finalità meramente ricognitiva diretta ad incrementare il catasto degli invasi.

b) *procedure ed oneri di allegazione richiesti*

Premette che la legge regionale n.64/2009 ha come finalità primaria la sicurezza degli impianti e quindi la tutela della popolazione. Dei moltissimi impianti esistenti, specie se sono stati realizzati da oltre 30 anni, si ignora lo stato di rischio, che in assenza di una idonea documentazione sarà necessario in qualche maniera riuscire ad indicare. Nella legge

regionale n.64/2009 che è stata concertata si è praticamente graduata tutta la documentazione richiesta per i diversi tipi di invasi, semplificando quindi in modo significativo la disciplina.

Si è inserito nella modifica alla legge regionale n.64/2009 (lr 11 marzo 2016 n. 24) un elemento assolutamente nuovo, dando la possibilità di eliminare caso per caso determinati impianti. Si tratta di impianti esistenti che abbiano un'altezza fino a 5 metri con un invaso non superiore a 20.000 mc e che presentino determinate caratteristiche ai fini della sicurezza, cioè abbiano una distanza che sia superiore di almeno 500 metri da abitazioni, strade, infrastrutture .

c) la gradualità della documentazione richiesta

Non tutti gli impianti sono trattati allo stesso modo, infatti per vari casi si è graduata una diversa modalità di documentazione richiesta.

Per impianti regolarmente collaudati che sono in un buono stato di manutenzione non c'è alcun onere di presentazione perché la struttura regionale competente fornirà il certificato di autorizzazione. Per gli impianti per i quali si rileva dai dati contenuti nelle denunce di esistenza un basso livello di rischio, è richiesta una relazione da parte di un professionista abilitato, ma non quella perizia giurata, che è invece prevista dall'attuale vigente regolamento. La perizia giurata è richiesta invece per gli impianti per i quali dalla denuncia di esistenza si deducono importanti rischi per la popolazione.

d) bacini che hanno una funzione antiincendio

Una particolare attenzione è dedicata a quei bacini che hanno una funzione strategica antincendio, per i quali non vi è dubbio che la certificazione vada richiesta. Infatti in assenza di essa si corre il rischio di individuare un bacino come avente appunto funzione antincendio e poi magari in caso di necessità scoprire che esso è privo di acqua. Da qui l'esigenza che il gestore debba possedere la certificazione, che lo rende responsabile di mantenere un invaso che abbia la funzione antincendio.

Conclude indicando che la legge regionale n.64/2009 e succ. modifiche ha come finalità principale la sicurezza degli invasi e della popolazione ed è una legge abbastanza "leggera" comparata con quelle che hanno emanato in questa materia le altre regioni italiane.

ASSESSORE FRATONI

Ringrazia per i contributi che si sono rivelati tutti molto utili, in quanto i laghetti assolvono a varie funzioni e tra l'altro sono stati anche oggetto di una misura del Psr. Ricorda che essi sono sotto la gestione del settore agricoltura e non sotto quello della difesa del suolo. Ritiene opportuno fare un passaggio anche congiunto con l'Assessorato alla Agricoltura, per puntualizzare e focalizzare l'attenzione sui punti più controversi e per individuare meglio soprattutto non solo le modalità ma anche i costi connessi con certi adempimenti. In particolare verificare se vi è la possibilità come suggerito dalla Cgil di poter dare supporto e sussidio. Infatti non c'è dubbio che queste strutture sono state costruite prima di tutto per assolvere ad un'esigenza dell'imprenditore agricolo ma hanno una valenza plurima, polivalente. Quindi crede che l'interesse regionale sia quello non solo di non vederle in stato di abbandono ma anche di mantenerle in piena efficienza, ovviamente secondo i canoni di sicurezza che oggi una certa consapevolezza maturata nel corso del tempo indicano come ineludibili. Ritiene quindi importante cercare di contemperare le reciproche esigenze e trovare un punto di equilibrio che guardi anche alla giusta semplificazione amministrativa, mettendo anche le imprese in condizione di stare assolutamente dentro a questo percorso.

Da questo punto di vista non serve a suo avviso confinare l' esito della discussione odierna semplicemente a qualche annotazione da fare sul regolamento ma è importante procedere ad un ulteriore confronto, prendendosi ancora qualche giorno di tempo, per fare un passaggio in particolare sul piano tecnico con l' Assessorato all'agricoltura e magari anche con le associazioni di categoria del mondo agricolo e vedere di raggiungere un risultato ottimale per tutti. In seguito arrivare all'approvazione del regolamento da parte della Giunta in tempi assolutamente congrui.

SIMONE CIUFFI - CONFAGRICOLTURA

Ribadisce la contrarietà di Confagricoltura alla disciplina di questo regolamento in quanto si tratta di laghetti che sono presenti nel territorio da 40 o 50 anni, senza che abbiano creato alcun tipo di problema, ivi incluso quello ambientale. Non comprende quale sia l'esigenza di affrontare una materia che per le aziende è destinata a creare dei problemi economici non indifferenti in termini che si possono quantificare in migliaia di euro. Conferma che le aziende non possono permettersi di spendere soldi a beneficio di professionisti, per mettere in sicurezza dei laghetti che già si stanno impegnando a mantenere in sicurezza.

ASSESSORE FRATONI

Prende atto della legittimità del punto di vista espresso ma riconferma l'intenzione con il settore dell'agricoltura di comprendere meglio come approcciare la materia, che ha una esigenza di conoscenza, di mappatura, di messa a norma tale da richiedere anche un certo rigore. Comprende che questa esigenza di mappatura si traduce in un appesantimento non solo burocratico ma anche economico-finanziario, che è intenzione comunque dell'Assessorato evitare o alleggerire al massimo .

Ribadisce quindi in conclusione l'opportunità prima di procedere oltre di prendersi qualche giorno di tempo per effettuare la verifica cui ha fatto cenno.

Terminato ogni intervento, viene sottoscritta con Anci l'intesa sulla proposta di regolamento.

Alle ore 10,40 la riunione termina.

UP//